

COMUNE DI GIAVENO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 13 DEL 12 DICEMBRE 2024

Oggetto: Certificazione relazione illustrativa e tecnico finanziaria a corredo dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2024 e compatibilità costi con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 12 del mese di dicembre, presso gli uffici del Servizio Finanziario dell'Ente si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dai Signori Dott. Teodoro Passini (Presidente) e Dott. Roberto Bugnone (Componenti) e con l'assistenza del personale dell'Ente. Risulta assente giustificato il Dott. Francesco Di Pasquale.

Premesso:

- che in data 09/12/2024 il Responsabile del Servizio finanziario e del Servizio Personale ha trasmesso, a mezzo posta elettronica ordinaria, la seguente documentazione - in copia - relativa al contratto decentrato integrativo per il personale dipendente (non dirigente) anno 2024:

- a) D.G.C. n. 101 del 04/11/2024 ad oggetto *"indirizzi per la costituzione e l'utilizzo della parte variabile e direttive per la contrattazione decentrata integrativa"*;
- b) Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Tributi, Segreteria Generale e Personale n. 228 del 06/05/2024 avente ad oggetto: *"Costituzione del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa anno 2024 - Parte stabile"*;
- c) Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Tributi, Segreteria Generale e Personale n. 577 dell'05/11/2024 avente ad oggetto: *"Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024"*;
- d) proposta di deliberazione Giunta Comunale n. 136 del 2024 avente ad oggetto: *"Approvazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente - Accordo di parte economica per il riparto delle risorse accessorie per l'anno 2024."*;
- e) Allegato A - *Accordo di parte economica per il riparto delle risorse accessorie anno 2024*;
- f) Allegato B - *Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria*

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato la documentazione più sopra indicata e, all'esito delle proprie verifiche, è in grado di riferire quanto segue.

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare delle seguenti:

Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;

Artt. 79 e 80 del CCNL del 16/11/2022.

Visti:

- L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della Legge 28

dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.”

L'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”,

- L'art. 8, comma 7 del CCNL 16/11/2022 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”,

- Gli articoli 79 (rubricato “Fondo risorse decentrate.” costituzione”) e 80 (rubricato “Fondo risorse decentrate.” utilizzo”) del CCNL 16/11/2022 ai quali per economia espositiva si fa rinvio;

- Art. 33, comma 2, ultimo capoverso, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”,

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Visti i sottoindicati atti amministrativi:

la delibera di Giunta Comunale n. 101 del 04/11/2024 con la quale sono stati definiti gli indirizzi per la costituzione e l'utilizzo della parte variabile e direttive per la contrattazione decentrata integrativa;

le Determinazioni del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Tributi, Segreteria Generale e Personale n. 228 del 06/05/2024 e n. 577 dell'05/11/2024 aventi ad oggetto, rispettivamente: “Costituzione del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa anno 2024 - Parte stabile” e “Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024”;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminate la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria al contratto collettivo integrativo redatte dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Tributi, Segreteria generale e Personale e dalla Responsabile del Servizio Personale;

Considerato che la quantificazione del Fondo risorse decentrate, come definita per la parte stabile con Determinazione della Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Tributi, Segreteria generale e Personale n. 228 del 06/05/2024 e per la parte variabile con Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 04/11/2024, è stata certificata dall'Organo di Revisione con verbale n. 12 del 13/11/2024.

Verificato che il Fondo per le risorse decentrate anno 2024, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Rilevato che:

le risorse decentrate stabili (pari a € 296.070,90) e le risorse decentrate variabili (pari a € 86.297,25) del Fondo relativo all'anno 2024 (i cui atti costitutivi formalmente approvati sono stati indicati in premessa) sono state costituite in conformità con quanto stabilito dal CCNL 16/11/2022 e dai CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate, nonché dalle disposizioni normative primarie e secondarie richiamate in premessa, come attestato altresì dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Tributi, Segreteria generale e Personale e dalla Responsabile del Servizio Personale nello schema di Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria che supporta la pre-intesa di contratto collettivo integrativo;

l'ammontare della decurtazione del Fondo operata nell'anno 2014 ai sensi dell'art. 9, comma 2- bis, del D.L. n. 78/2010, quantificata in Euro 26.531,00, è stata resa permanente a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013;

- secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, le risorse destinate nell'anno 2024 al trattamento accessorio del personale (al netto delle voci espressamente escluse) non superano il corrispondente importo determinato nel 2016;
- le risorse decentrate stabili, dall'analisi degli atti più sopra menzionati, finanziano tutti gli istituti contrattuali aventi carattere di stabilità e continuità - quali l'indennità di comparto, le progressioni economiche orizzontali storiche (aggiornate con CCNL 16/11/2022), l'indennità del personale educativo degli asili nido, l'indennità di turno, l'indennità condizioni di lavoro e l'indennità per il servizio esterno del personale di polizia locale - e in parte gli istituti aventi carattere di variabilità e temporaneità (voci di salario accessorio);
- le risorse decentrate variabili sono state predisposte in applicazione delle linee di indirizzo emanate dalla Giunta Comunale (D.G.C. n. 101 del 04/11/2024);
- le spese relative al Fondo Risorse Decentrate 2024 (ed i relativi oneri riflessi) hanno trovato regolare previsione nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente ed integrale copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio dell'esercizio 2024, nel rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale;
- l'ipotesi di Contratto Integrativo decentrato disciplina esclusivamente istituti oggetto di contrattazione e risulta pertanto rispettato il disposto dell'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale.

Sulla scorta della premessa descrittiva e dei contenuti degli atti sopradescritti;

- Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;
- Visto il CCNL 16 novembre 2022 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;
- Visti gli art. 40, 40-bis e 48 del D. Lgs. n. 165/2001;
- Visti il D.Lgs. n. 267/2000, il D. Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato n. 4/2;
- Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- Visto il proprio verbale n. 12/2024 con il quale è stata certificata la costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024



II Collegio dei Revisori dei Conti

Certifica

la regolarità della relazione illustrativa e tecnico finanziaria relativa all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale del Comune di Giaveno, con particolare riferimento:

- alla compatibilità dei costi sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2024 con i vincoli di bilancio;
- al rispetto dei vincoli derivanti dai contratti nazionali di lavoro e dalle vigenti disposizioni di Legge.

Raccomanda

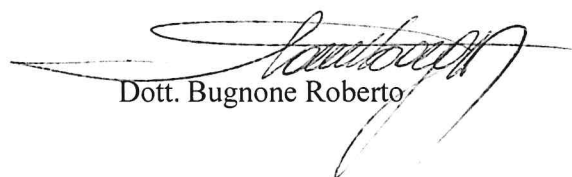
la necessità di assicurare:

- il rispetto della condizione che la spesa relativa al Fondo del personale del comparto anno 2024, unitamente alle altre spese di personale, non deve superare i limiti disposti dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;
- il rispetto del principio di corrispettività, ex art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese;
- il rispetto, per quanto riguarda gli istituti collegati all'incentivazione della produttività ed alla premialità del personale dipendente, della regola per cui la retribuzione di risultato deve essere corrisposta a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni, nonché in base al livello di effettivo risultato conseguito, che non potrà prescindere da un effettivo incremento della produttività e miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni rese dal personale;
- il rispetto, per quanto riguarda le informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione integrativa, delle prescrizioni contenute nell'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Giaveno, 12 dicembre 2024

II Collegio dei Revisori dei Conti


Dott. Passini Teodoro


Dott. Bugnone Roberto